



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

ORDINANZA n. 42

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

- con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell'8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, nonché la n. 17 del 4.4.2020 concernente ulteriori specifiche misure per il territorio del Comune di Venafro;

- con D.P.C.M. in data 08/03/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1°, 10 e 26 aprile 2020, 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- tali disposizioni statali sono state integrate e/o attuate nel territorio regionale con diverse ordinanze del Presidente della Regione Molise;

RICHIAMATO CHE:

- con propria ordinanza n. 15 del 13/3/2020 (successivamente prorogata) si disponeva la chiusura al pubblico della villa comunale;

- tale chiusura è stata confermata, da ultimo, con propria ordinanza n. 35 del 22/5/2020 fino a diverso provvedimento;

RITENUTO opportuno disporre la riapertura al pubblico della villa comunale, onde consentire ai cittadini, nell'attuale nuova fase di progressivo superamento del lockdown, di poterne fruire, con particolare riferimento ai bambini e minori in genere, pur nell'osservanza di alcune limitazioni determinate dall'osservanza delle indicazioni contenute nei DPCM del 17/5/2020 e dell'11/5/2020 e relativi allegati;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

a far data dal 27/6/2020:

1) è revocata l'ordinanza n. 35 del 22/5/2020;

2) è disposta la riapertura al pubblico della villa comunale, con obbligo di osservanza delle seguenti norme comportamentali:

- a) è consentito esclusivamente l'accesso da corso Lucenteforte, da via dei Mulini e da piazza Caduti sul Lavoro; gli altri ingressi dovranno restare chiusi;
- b) all'interno della villa è vietato l'assembramento di persone e dovrà essere osservata sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- c) ove necessario, l'accesso ai minori di anni 18 è consentito se accompagnati da un genitore o un altro adulto, anche non parente, che ne avrà la esclusiva responsabilità per l'intera durata della permanenza all'interno della villa, anche rispetto all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
- d) tutti coloro che accedono alla villa comunale e che abbiano età superiore ai 3 anni dovranno essere dotati di mascherina;
- e) i bambini di età inferiore a 3 anni dovranno accedere su carrozzina, passeggino o similari e, ove siano in grado di deambulare, dovranno essere sotto il controllo diretto e costante dell'adulto accompagnatore;
- f) le attività sportive, ludiche e motorie dovranno osservare le disposizioni speciali vigenti per la propria attività di riferimento, oltre agli ulteriori limiti stabiliti con la presente ordinanza;
- g) qualora siano riscontrate in concreto difficoltà a garantire il distanziamento di cui ai precedenti punti e il divieto di assembramento, gli ufficiali e agenti della Polizia Locale potranno disporre l'immediato sgombero della villa, con chiusura della stessa per il tempo ritenuto necessario;

DISPONE

1) che il Comandante della Polizia Locale disponga idonei servizi periodici di controllo circa il rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con il Comune e i cui rappresentanti sono presenti all'interno del C.O.C.;

2) che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione adotti gli atti necessari affinché sia controllato periodicamente lo stato di manutenzione delle aree e degli arredi e affinché le superfici più toccate, in particolare i giochi presenti nell'area attrezzata per i bambini, siano pulite quotidianamente con impiego di detergente neutro;

3) che il Comandante della Polizia Locale e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione si raccordino per garantire l'apertura e chiusura della villa agli orari stabiliti, in ragione degli orari di servizio del rispettivo personale e anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con il Comune e i cui rappresentanti sono presenti all'interno del C.O.C.;

4) che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Il Comandante della Polizia Locale, sentiti gli uffici comunali interessati, curerà l'individuazione di operatori economici e associazioni che siano comunque interessati dall'applicazione delle presenti disposizioni, provvedendo alla relativa notifica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, 25 giugno 2020.

IL SINDACO

Avv. Alfredo Ricci

